



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

DELIBERA IN DATA 11/05/2018, n°7

OGGETTO: Parere in ordine alla P.D.L. n.193 del 23.04.2018 "Modifica alla Legge Regionale 11 Luglio 2014, n.17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei).

L'anno duemiladiciotto, addì undici del mese di maggio, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Consiglio della Città Metropolitana di Genova, Largo Eros Lanfranco 1, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente : Alessio Piana

Partecipa in qualità di Segretario : Pierluigi Vinai

Sono presenti all'esame della pratica n. 20 Consiglieri.

Nominativo	Carica	Presenti	Assenti	Delega
Piana Alessio	Presidente CAL e Presidente Consiglio Comune di Genova	X		
Banti Egidio	Vice Presidente CAL - Sindaco Maissana	X		
Badano Sara	Presidente Consiglio Comune Finale Ligure	X		
Bardini Mirko	Sindaco Montebruno	X		
Bucci Marco	Sindaco Genova	X		BORDILLI
Bucci Marco	Sindaco Città Metropolitana Genova	X		CELLA
Bucci Marco	Presidente ANCI Liguria	X		PICCARDO
Bucci Marco	Presidente ANCI Liguria	X		AMICO
Capacci Carlo	Sindaco Imperia		X	
Caprioglio Ilaria	Sindaco Savona	X		ROMAGNOLI
Capurro Dario	Sindaco Recco		X	
Cozzani Giorgio	Presidente Provincia La Spezia		X	
Donadoni Paolo	Sindaco S.Margherita Ligure	X		MARCHESINI
Ferrando Mirco	Sindaco Mele		X	
Figoli Loris	Sindaco Riccò del Golfo		X	
Fracchia Amedeo	Sindaco Roccavignale	X		CHIOTTI
Giordano Ferdinando	Sindaco Vallecrosia		X	
Giuliano Monica	Presidente Provincia Savona	X		ZUNINO
Giusto Renato	Presidente Consiglio Comune Savona		X	
Grondona Maria Grazia	Sindaco Mignanego	X		
Guerri Giulio	Presidente Consiglio Comune La Spezia		X	
Il Grande Alessandro	Presidente Consiglio Sanremo	X		
Magro Claudio	Sindaco Moneglia	X		VINZONI
Meanto Enrico	Presidente Consiglio Moconesi	X		
Mencarelli Milena	Presidente Consiglio Arcola	X		
Natta Fabio	Presidente Provincia Imperia	X		FIMMANO'
Parodi Diego	Presidente Consiglio Imperia	X		
Peracchini Pierluigi	Sindaco Comune della Spezia		X	
Renato Zunino	Sindaco Celle Ligure	X		CHIERRONI
	Presidente P.T. ANPCI Liguria		X	

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Vista la L.R. n.1/2011;
- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Visti i decreti n.6 dell'1.10.2015, n. 4 dell'11.07.2016, n.1 del 24.01.2017 e n.3 del 15.06.2017 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n.1/2011;
- Considerato che in data 27.4.2018 è pervenuto al CAL la P.D.L. n.193 del 23.04.2018;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 24 aprile 2018 prot.32 /2018 e che in tale o.d.g. è iscritta al n.2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata P.D.L. n.193 del 23.04.2108.

“La legge regionale 11 luglio 2014 n.17 ha regolamentato la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, con una generale rivisitazione della disciplina in materia.

Con la presente proposta di legge si prevedono alcuni correttivi che vanno a modificare norme eccessivamente vincolistiche che regolano la raccolta dei funghi.

Le principali modifiche intervengono ad esempio sul territorio dei consorzi che dovrebbe essere formato da particelle tra loro contigue, integra la documentazione da inviare alla Regione da parte degli enti gestori con la planimetria catastale, trasforma la relazione che gli enti gestori devono trasmettere in una rendicontazione consuntiva ed in una relazione preventiva, con la semplificazione di inviare tale documentazione anche via posta elettronica, e di istruirla su linee guida e modulistica preventivamente approvate dalla Regione. Inoltre viene introdotta la sanzione della revoca dell'autorizzazione regionale in caso di mancata trasmissione delle relazioni sovraccitate, oltre al mancato mantenimento, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio boschivo.

Osservazioni

Art. 1, comma 1

Si osserva che la previsione dell'attuale comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 17/2014 non sembra essere del tutto ridondante, come invece indicato nella relazione di accompagnamento della PDL n. 193.

Si osserva infatti che il comma 1 dell'articolo 9, nel testo vigente, prevedendo con precisione la natura e la tipologia dei costituendi consorzi, indica tra le loro finalità anche attività diverse, ancorché non obbligatorie, rispetto alla semplice raccolta di funghi attraverso il sistema della gestione di tesserini.

Appare pertanto corretto che i consorzi relazionino annualmente alla Regione – organo di controllo – anche in merito alle attività diverse dalla gestione della raccolta (ad esempio circa la conduzione dell'attività agricola connessa), e che le somme in dette attività impegnate non siano sottoposte al vincolo di destinazione di cui al comma 4.

Detto questo, però, si osserva la debolezza dell'impianto generale della proposta di legge, laddove, all'articolo 2, sostituendo all'attuale relazione dettagliata riferita all'insieme delle attività svolte una semplice rendicontazione sulla sola gestione dei tesserini, di fatto

indebolisce in modo notevole la possibilità di adeguato controllo da parte della Regione, anche sulla corretta deduzione dal totale delle somme vincolate, come quelle relative, ad esempio, alle spese generali e di rappresentanza.

Inoltre le planimetrie catastali con l'indicazione delle particelle interessate dal vincolo del cartellino dovrebbero essere evidenziate nei punti in cui vengono venduti i tesserini.

Art. 1, comma 2 – Sostituirlo come segue, o con espressioni sostanzialmente analoghe che chiariscano l'aspetto della contiguità o omogeneità, e dell'eventuale assenso dei proprietari dei fondi interessati.

“Il territorio dei consorzi è di norma costituito da particelle tra loro contigue. Qualora, per la particolare natura dei luoghi, ciò non risulti possibile, il consorzio acquisisce l'assenso alla propria attività da parte dei titolari dei fondi interclusi”

Il forte frazionamento proprietario esistente nell'Appennino ligure può rendere difficile, in alcuni casi, attuare un principio rigoroso di contiguità

Articolo 2, comma 2

Si suggerisce di spostare la data della rendicontazione annuale alla fine del mese di aprile (coincidente con i termini per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali).

Si rimanda peraltro all'osservazione contenuta sopra, nell'ultimo capoverso di commento all'articolo 1, comma 1.

Articolo 3 comma 1

Si suggerisce – a fronte di una previsione “secca” di decadenza dell'autorizzazione regionale – di inserire quanto segue: “previa diffida ad adempiere rimasta senza esito nei tempi indicati”.

Occorre infatti considerare che, di solito, molti consorzi operano in condizioni limitate di apporti professionali, e quasi in forme di volontariato.

Articolo 4

Si osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 4 è impropria. Prevedendo infatti l'adempimento come legato ad una modifica della legge 17/2014, non appare avere alcun senso il termine di “sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge”.

Si suggerisce pertanto di trasformare l'articolo in una norma transitoria della legge di modifica, senza modificare a posteriori – su una questione di scadenza di termini – il testo della legge precedente.

Varie

Più in generale si osserva che dovrebbero essere eliminate espressioni connesse all'utilizzo del verbo dovere, in quanto i testi legislativi non le prevedono, risultando sufficiente, per tali previsioni, ed anzi anche più forte, l'utilizzo del presente indicativo.

Si osserva infine come appaia necessario valutare l'opportunità di modifiche alla legge n. 17/2014 non concordate con gli enti locali e con il sistema dei consorzi attualmente in essere, in una fase in cui i cambiamenti climatici in corso e fenomeni in atto quali la malattia del castagno hanno fortemente indebolito lungo tutto l'arco appenninico ligure, quanto meno da alcuni anni a questa parte, la disponibilità di funghi epigei spontanei (quindi non oggetto di attività di coltivazione antropica).”

Fatto salvo quanto premesso, il Cal esprime parere favorevole condizionato a quanto sovracitato alla PDL n.193 del 23 aprile 2018 “MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014 N.17 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)”.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 20
Votanti	N. 20
Voti Favorevoli	N. 20
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 7

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Alessio Piana) (Dott. Pierluigi Vinai)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2018.**

Genova 11 maggio 2018

Il Segretario
Dr. Pierluigi Vinai
